

Legislatura 17<sup>a</sup> - 12<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 79 del 23/01/2014

**PARERE APPROVATO DALA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi "schema"), recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi "direttiva") sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, considerato che lo schema è stato adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

visto il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni;

considerata l'urgenza di dare attuazione alla direttiva, in ragione della necessità di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2013/0042, scaturita dal mancato recepimento;

visto l'articolo 9 della Costituzione, che annovera la promozione della ricerca scientifica tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale;

visto l'articolo 32 della Costituzione, che qualifica la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione;

considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera i) del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della [direttiva \(comma 1\), i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da](#) legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sent. 132/1996);

considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010;

ritenuto che la direttiva abbia individuato un equilibrato temperamento tra gli interessi, tutti meritevoli di tutela, sottesi alla sperimentazione animale, quali il diritto alla salute, la promozione della ricerca scientifica e il benessere degli animali;

evidenziato che, in base all'articolo 1, comma 2 dello schema, è consentito l'utilizzo di animali a fini scientifici solo quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una

strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi;

ritenuto che lo schema effettui una trasposizione complessivamente corretta della direttiva, salvo quanto di seguito rilevato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, siano conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembrano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;
- b) valuti il Governo l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio delineato dall'articolo 40 dello schema;
- c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 37, comma 1 e 41, comma 2 dello schema, al fine di rendere più precisa e cogente la disciplina diretta alla promozione e allo sviluppo degli approcci alternativi, e di rideterminare in aumento il relativo finanziamento;
- d) valuti il Governo, per ciò che attiene all'esercizio di uno stabilimento di allevamento, l'opportunità di riformulare gli articoli 4, comma 2, 20, 21, 30 e 31 dello schema, al fine di specificare che l'autorizzazione all'esercizio è di competenza del sindaco ovvero del direttore generale della competente azienda sanitaria locale, mentre l'attività ispettiva spetta al servizio veterinario della ASL.